



13749-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EUGENIA SERRAO
LUCIA VIGNALE
MAURA NARDIN
GABRIELLA CAPPELLO
VINCENZO PEZZELLA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 323/2022
CC - 23/03/2022
R.G.N. 20209/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GAMAL EID SAYED AHMED AHMED nato il 16/02/1988

ELSAFTY EMAD IBRAHIM NABHAM MOHAMED nato il 13/01/1977

avverso la sentenza del 15/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PRATO

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO,
con le quali si è chiesto respingersi il ricorso, con le conseguenziali statuizioni.

gpl

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Prato ha applicato, su concorde richiesta, agli imputati GAMAL EID SAYED AHMED Ahmed e ELSAFTY Emad Ibrahim Nabham Mohamed la pena di anni due e mesi sei di reclusione e euro 4.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 416, commi 1 e 2 [capo 1), per esserci associati tra loro e con altri, con distinti ruoli e funzioni, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di intermediazione illecita di lavoro, sfruttamento lavorativo e favoreggiamento della permanenza nello stato di lavoratori clandestini, fatti posti in essere nell'ambito della gestione delle imprese EUROCOSTRUZIONI 75 s.r.l. e NOVAEDIL s.r.l.]; 110, 603 *bis*, commi 1, n. 1), 3 e 4 [capo 2), quali concorrenti nel reato di utilizzazione e impiego dei lavoratori sfruttati, con il compito, contestato ai due imputati, dipendenti delle imprese citate, di svolgere attività ausiliarie essenziali alla gestione delle maestranze, quali l'accompagnamento sui singoli cantieri dei lavoratori, in parte dai medesimi reclutati, e di sorveglianza sul luogo di lavoro; dal 2018 con condotta permanente sino al 26/5/2020]; e agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 603 *bis*, commi 1, n.1), 3 e 4, cod. pen. [capo 3), per aver concorso a reclutare decine di lavoratori allo scopo di destinarli al lavoro presso i cantieri edili riconducibili alle due imprese citate, con funzioni di sorveglianza; dal 3 luglio 2018, con condotta permanente sino al 26/5/2020].

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi con medesimo atto e stesso difensore gli imputati, formulando un motivo unico, con il quale è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice applicato una pena illegale. In particolare, si rileva che le parti avevano concordato l'applicazione della pena, ritenendo più grave il reato di cui al capo 2 (che la difesa sostiene essere il reclutamento della manodopera), operando poi l'aumento per il capo 3) [che la difesa sostiene essere quello di utilizzazione e impiego illecito di manodopera], così violando il divieto del *ne bis in idem* poiché le due condotte sarebbero inerenti al medesimo fatto, quali differenti modalità con le quali si esprime l'identico reato, come comprovato dalla coincidenza del *tempus commissi delicti* e dal fatto che le persone offese sarebbero "sostanzialmente" le stesse.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo respingersi il ricorso, con le conseguenziali statuizioni.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono intanto ammissibili, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n.



103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-*bis* all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, la violazione dedotta, pur introducendo il tema della illegalità della pena, di fatto evoca il profilo della corretta qualificazione giuridica delle condotte, sotto il profilo del concorso dei reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione.

2. Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato.

Deve, intanto rilevarsi che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla illegalità della pena che, tuttavia, costituisce solo l'effetto della prospettata violazione del divieto di *bis in idem*. Cosicché, deve più correttamente ritenersi che il deducente abbia inteso dedurre l'errata qualificazione giuridica delle condotte contestate ai due imputati ai capi 2) e 3) dell'imputazione, sotto il profilo della sovrapponibilità delle due condotte.

La questione introdotta pone due distinti problemi: quello della selezione delle fattispecie penali astrattamente applicabili in regime di concorso formale (quali, per l'appunto, quelle previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 603 *bis*, comma 1, cod. pen., relative alla intermediazione e allo sfruttamento del lavoro, nella specie contestate, rispettivamente, al capo 3 e al capo 2 dell'imputazione), nel caso in cui sia stata realizzata un'unica condotta materiale; e quello dei limiti di deducibilità del vizio di violazione di legge per errata qualificazione giuridica della fattispecie.

3. Nel caso all'esame, il secondo profilo è preliminare e deve ritenersi assorbente.

4. L'art. 603 *bis*, comma 1, cod. pen., costituisce norma incriminatrice a più fattispecie, con la quale il legislatore ha inteso punire quelle condotte illecite idonee a determinare condizioni lavorative lesive della dignità umana, come si evince dal riferimento combinato allo sfruttamento lavorativo e alla posizione di vulnerabilità del lavoratore, generata da uno stato di bisogno, entrambi elementi costitutivi del delitto e dalla sua collocazione sistematica nel capo III del titolo XII del libro secondo intitolato «Dei delitti contro la libertà individuale». Il bene tutelato, pertanto, è lo *status libertatis* del lavoratore (sez. 4, n.3554 del 18/1/2022, *Siena*, in motivazione). Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, il legislatore, nel modificare l'art. 603 *bis*, cod. pen., ha in sostanza introdotto due distinte fattispecie: l'una, prevista al comma 1, n. 1), riguarda il reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e costituisce la condotta che si riconduce al tradizionale fenomeno del "caporalato"; l'altra, prevista al n. 2) dello stesso comma, che

costituisce la vera novità introdotta dalla legge, prevede la punibilità di colui che, indifferentemente, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno e si traduce, in sostanza, nella diretta punibilità del "datore di lavoro" che si avvalga di lavoratori in condizione di sfruttamento, a prescindere dal fatto che essi siano stati reclutati con le modalità di cui al n. 1), così delineandosi la tipizzazione di due figure criminose, quella dell'intermediario e quella dell'utilizzatore.

Per il perfezionamento della prima fattispecie è necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, cosicché ci troviamo di fronte a un reato a dolo specifico; per il perfezionamento della seconda, invece, è sufficiente che l'utilizzatore agisca con la coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno, cosicché ci troviamo di fronte a un reato a dolo generico (sez. 4, n.3554 del 18/1/2022, *Siena*, Rv. 282577, cit.).

Nucleo comune essenziale delle due previsioni normative è, a ben vedere, lo sfruttamento della manodopera e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Pertanto, nel caso in cui l'intermediario sia anche l'utilizzatore della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno, ci si trova innanzi al problema della astratta sovrapponibilità delle due condotte, onde la necessità di procedere alla relativa verifica nei termini delineati dal diritto vivente.

5. Questo tema introduce la seconda questione, anch'essa indirettamente veicolata con il ricorso, quella cioè di individuare i limiti di deducibilità della erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

Sul punto, pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, *El Kholti*, Rv. 280373), deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, *Paolino*, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, *Cari*, Rv. 279842, in cui,



nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, *Annas*, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, *El Zitouni*, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, *Maugeri*, Rv. 272619).

6. Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati nel caso di specie, deve intanto osservarsi che il tema è stato solo indirettamente introdotto con il ricorso, avendo la difesa dedotto la illegalità della pena con riferimento all'operato aumento per la continuazione per il reato di cui al capo 3), per violazione del divieto di *bis in idem*, sul presupposto, tuttavia, della coincidenza temporale delle condotte e della "sostanziale" identità delle persone offese, senza peraltro allegare gli elementi fattuali dai quali muove il succinto e implicito ragionamento sottostante alla doglianza. Peraltro, nella sentenza impugnata, il giudice ha applicato una pena che, quanto a quella pecuniaria, è stata calcolata in base al numero dei lavoratori per il reato più grave di reclutamento di cui al capo 2) o b) della rubrica (vale a dire undici lavoratori per ELSAFTY e otto per GAMAL), laddove nulla è stato aggiunto nell'accordo, né tantomeno nella sentenza, quanto alla identità di tali lavoratori, cosicché non è dato comprendere nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata, se effettivamente, rispetto ai lavoratori per i quali si è ritenuto in capo agli imputati il concorso nell'attività di reclutamento, agli stessi sia stata contestata anche la condotta di concorso nell'attività di impiego di cui al capo 3) o c) della rubrica.

Né tale verifica può esser condotta in base al mero raffronto dei due capi d'imputazione, nei termini consentiti in questa sede, secondo i principi sopra richiamati: nel capo 3), infatti, non sono richiamati i lavoratori indicati al capo 2); inoltre, nel capo 2) della rubrica, si rinviene addirittura un indicatore di segno contrario rispetto a quello genericamente opposto dalla difesa, poiché, nel descrivere la condotta di concorso degli imputati, si fa preciso riferimento alla circostanza che gli stessi (formalmente dipendenti delle due imprese edili riconducibili ai vertici dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), si occupavano dell'accompagnamento sui singoli cantieri degli operai, in parte anche da loro reclutati con le modalità di cui al capo 3), nonché della loro sorveglianza.

7. A fronte di tale ricostruzione e tenuto conto dell'accordo che le parti hanno raggiunto sulla imputazione formulata dal pubblico ministero, la difesa, a sostegno del ricorso, si è limitata a dedurre, peraltro solo indirettamente, una violazione di



legge che, tuttavia, presuppone, già solo per essere astrattamente prospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, vale a dire la coincidenza dei lavoratori che gli imputati avrebbero concorso a utilizzare con quelli che i medesimi avrebbero concorso a reclutare. Né utili indicazioni in tal senso sono ricavabili dall'accordo recepito dal giudice, cosicché deve ritenersi che il ricorso sia, sotto tale aspetto, del tutto aspecifico e non autosufficiente.

7. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

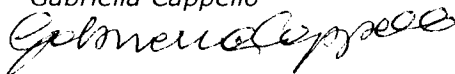
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 23 marzo 2022

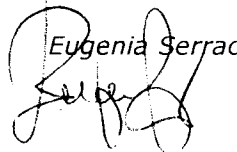
Il Consigliere est.

Gabriella Cappello



Il Presidente

Eugenia Serrao



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 1 1 APR 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D^{ra} ssa Gabriella Lamielza